



Gruppo Savoia – Presidenza Nazionale
10 agosto 2020

LA LUNGIMIRANZA DEL CONTE AMEDEO VI DI SAVOIA *di Santino Giorgio Slongo*

“L’AVVOCATO DEI POVERI”

Nell’esercizio dell’attività forense capita di imbattersi nell’assistenza a clienti bisognosi. A tale riguardo il nostro ordinamento giuridico ha codificato e disciplinato il gratuito patrocinio, istituto riconosciuto in attuazione dell’art.24 della Costituzione della Repubblica italiana, a favore dei cittadini non abbienti, al fine di rendere effettivo il diritto alla difesa.

Per quanto straordinario possa apparire, già nel Medio Evo, in particolare nel Ducato di Savoia, Amedeo VI di Savoia – il Conte Verde – aveva disciplinato questa materia, con i *Capitula, decreta et ordinamenta* del 1379. Si tratta in realtà di 67 capitoli concernenti la costituzione dell’autorità giudiziaria, i giudici civili e criminali, i rapporti tra la giurisprudenza laica ed ecclesiastica, la custodia dei criminali, l’arte notarile e gli emolumenti dei pubblici ufficiali.

Lo scopo era pensare all’utile dei sudditi, affinché non fossero troppo gravati dalle spese dei lunghi processi, provvedere ai poveri e alle persone indigenti nelle loro cause, moderando l’immensa riscossione di denaro da parte dei notai, dei chierici e delle curie, e rendendo il processo stesso “*veritiero, breve, giusto e trasparente*”.

Importantissimo è il primo articolo, perché spesso i poveri e le persone miserevoli non potevano intentare processi, né difendersi, e così non riusciva loro di sostenere i propri diritti a causa della loro povertà.

A tale proposito Amedeo VI stabilisce che nella città di Chambéry risieda un giurista che agisca come AVVOCATO DEI POVERI, nelle loro cause ed altre pratiche, e per tale figura viene stabilito un compenso annuo.

“Art. 1° - L’avvocato dei poveri (*De Jurista advocato pro pauperibus*)

Innanzitutto, poiché spesso è accaduto fino ad oggi e potrebbe accadere in futuro che persone povere debbano prendere parte a processi, sia per intentare cause che per difendersi, e nel farlo non potrebbero perseguire né tutelare i propri diritti, a causa della loro povertà, il nostro Principe e Signore, Conte di Savoia, vuole e decide che nella sede di Chambéry risieda un giurista che sarà l’avvocato delle persone povere nelle cause e nelle azioni legali; per lui il nostro Principe e Signore, Conte di Savoia, stabilirà un compenso sicuro annuale”.

Questa storica decisione giuridica, risalente a ben oltre seicento anni orsono, evidenzia, a tacer d’altro, l’encomiabile sensibilità e sagacia del Conte Amedeo VI di Savoia, e il suo profondo senso di giustizia, nel far dono di un giusto processo ai suoi sudditi bisognosi, assicurando loro l’esercizio del diritto alla difesa.

“*Non cuicumque datum est habere nasum*” (Marziale, Epigrammi)

